



**REGOLAMENTO SAFEGUARDING PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E
DISCRIMINAZIONI**

Approvato con Delibera del Consiglio Federale 133 del 30/07/2026

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	Pag.	3
Art. 2 – Ambito di applicazione		3
Art. 3 – Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e Codice di condotta		4
Art. 4 – Comportamenti rilevanti		4
Art. 5 - Buone pratiche/Comportamenti da tenere		5
Art. 6 – Natura delle disposizioni		6
Art. 7 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy		6

TITOLO II RESPONSABILE, NOMINA E FUNZIONI DELL'UFFICIO DEL SAFEGUARDING

Art. 8 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni	6
Art. 9 – Nomina e compiti dell'Ufficio del Safeguarding	7
Art. 10 – Funzioni e facoltà dell'Ufficio del Safeguarding	8
Art. 11 – Rapporti con l'organizzazione federale	9

TITOLO III SEGNALAZIONI

Art. 12 – Doveri di segnalazione	9
Art. 13 – Tutela del segnalante e whistleblowing	9

TITOLO IV PROCEDURE

Art. 14 - Condizioni di procedibilità	10
Art. 15 – Iniziative in caso di conoscenza diretta	10
Art. 16 – Obbligo di riservatezza	10
Art. 17 – Procedimento disciplinare	10

TITOLO V INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 18 – Misure per la diffusione del presente Regolamento	11
Art. 19 – Corsi di Formazione e Seminari informativi	11
Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie	11
Art. 21 – Formazione obbligatoria	11
Art. 22 – Sanzioni	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ

1. La Federazione Pugilistica Italiana (di seguito FPI) in linea con gli indirizzi dell'*International Olympic Committee* (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Paralimpico (CIP), della Federazione Internazionale di riferimento, afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati ad essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tale fine disciplinare gli strumenti necessari a prevenire e contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui Tesserati, specie se minori di età. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Tesserati.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
3. La FPI adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma 1 e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
4. La FPI promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall'origine etnica, dalla fede religiosa, dall'orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispettoso e sicuro, soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.
5. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito "Affiliate") alla FPI prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i Tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *Safeguarding* della FPI e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
6. La FPI e le Affiliate, i Tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva, nonché la piena consapevolezza di tutti i Tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati FPI, come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico Federale. E' altresì inteso che tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva si impegnano alla rigorosa osservanza del presente Regolamento e dei Principi Fondamentali/Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dalla FPI.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art. 1 comma 3 e comma 6 dello Statuto Federale.
3. Le condotte rilevanti, come previsto dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;

- b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART.3

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La FPI con Delibera del Presidente Federale n. 133 del 30/07/2026, in attuazione della Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 23 luglio 2023, ha emanato le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, coerentemente alle Linee Guida emanate dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*, in conformità con il D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. Le predette Linee Guida sostituiscono integralmente quelle emanate in precedenza con Delibera del Presidente Federale n. 177 del 04/05/2024.
2. Entro 12 mesi dall'adozione della prima formulazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma (originariamente approvate in data 31/08/2023), uniformandosi alle stesse, le Affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché codici di condotta, che tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate. Tali modelli organizzativi e tali codici di condotta sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta, di cui al precedente comma 2, sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al Responsabile di cui al successivo art. 9. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia mediante pubblicazione sulla *homepage* del sito web dell'Affiliata e/o mediante affissione presso la sede dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro Ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding* di cui al successivo art. 9.
6. L' Affiliata deve nominare entro il 31 dicembre 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021.
7. Il mancato adeguamento da parte dell'Affiliata agli obblighi di cui al presente articolo, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

ART.4

COMPORTAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;

- d) il bullismo, il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori, ivi inclusi quelli di matrice religiosa, vessatori, prevaricatori e persecutori;
- e) l'abuso dei mezzi di correzione;
- f) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglet") e l'incuria.

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "bullismo e cyberbullismo". Per "Bullismo" deve intendersi qualsiasi forma d'oppressione, di prepotenza vittimizzante, in cui la vittima sperimenta ad opera di un coetaneo prevaricatore, una condizione di profonda sofferenza e svalutazione dell'identità. Deve comunque intendersi tale qualsiasi comportamento che sia connotato da 1) intenzionalità di provocare un danno ad un'altra persona o a più persone determinate; 2) sia reiterato nel tempo anche se con condotte distinte, che siano comunque connotate da un intento persecutorio; 3) una disparità di forza tra l'oppressore e l'oppresso, per cui il primo risulta più forte del secondo per forza fisica, psicologica oppure per età. Per "Cyberbullismo" deve, invece, intendersi quel comportamento aggressivo ed intenzionale, di una singola persona o di un gruppo, realizzato mediante strumenti elettronici (sms, mms, video, foto, emails, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi, ritenendosi comunque integralmente richiamato il disposto di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 71/17 e successive modifiche.
- e) per "abuso dei mezzi di correzione", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale;
- f) per "omissione negligente di assistenza" (c.d. "neglect"), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART.5

BUONE PRATICHE/COMPORTAMENTI DA TENERE

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;

e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per le attività sportive non siano usualmente frequentati;

f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

2. Tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva dovranno impegnarsi ad osservare le predette buone pratiche ed ogni comportamento sopra menzionato.

ART.6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

1. Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FPI, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART.7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti. Il contenuto del presente Regolamento, nonché dei Principi Fondamentali/Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dovranno essere resi noti altresì a tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, che dovranno impegnarsi ad osservarlo.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FPI. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD affiliate garantiscono la massima diffusione del Regolamento e dei menzionati Principi Fondamentali/Linee Guida.

TITOLO II

RESPONSABILI, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

ART.8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Affiliate nominano, entro il 31 dicembre 2024, un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del Responsabile di cui al comma 1, corredata di delega di funzioni, è deliberata con apposito verbale dal Consiglio Direttivo della Società o Associazione. Allo stesso vengono conferiti poteri organizzativi,

gestionali, di controllo e di autonomia per una corretta attuazione e implementazione del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice di condotta, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o Società.

3. Il Responsabile dura in carica un anno e si rinnova tacitamente. Il Responsabile è tenuto a frequentare corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità online, riconosciuti dalla FPI.

4. Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi.

ART.9

NOMINA E COMPITI DELL'UFFICIO DEL SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art.1 comma 1, è costituito presso la FPI l'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding*, che è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. L'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding* è nominato dal Consiglio Federale.

2. Il Presidente è scelto tra:

a) professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;

b) magistrati, anche a riposo, della giurisdizione ordinaria;

c) avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) notai, con comprovata esperienza in ambito sportivo;

e) avvocati iscritti da almeno dieci anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine, con preferenza per esperti di diritto penale, giustizia riparativa, vittimologia;

f) psicologi e psicoterapeuti, iscritti da almeno 10 anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine, anche con competenza in psicologia forense;

g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o di Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;

h) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

3. I componenti sono scelti tra:

a) i professori e i ricercatori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico- sanitarie;

b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria;

c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;

d) i notai, con comprovata esperienza in ambito sportivo;

e) gli avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine, esperti d diritto penale, giustizia riparativa, vittimologia;

f) i professionisti nell'ambito medico-sanitario iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

g) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;

h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;

i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

4. L'Ufficio Federale del *Safeguarding* è responsabile delle politiche di *Safeguarding*. In particolare:

a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 3, nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente art. 8, segnalando le violazioni dei

predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;

b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;

c) segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *Safeguarding* della FPI all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

f) svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.

5. L'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding* dura in carica per il quadriennio olimpico.

ART.10

FUNZIONI E FACOLTA' DELL'UFFICIO DEL SAFEGUARDING

1. L'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding* riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 4 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 5, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L'Ufficio del *Safeguarding* ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzioni con facoltà di:

a) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;

b) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni Tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

c) effettuare ispezioni;

d) presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

e) acquisire in via diretta o delegata ogni informazione ritenuta utile al fascicolo;

f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;

h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio del *Safeguarding* ha facoltà di:

a) formulare provvedimenti d'urgenza, anche provvisori, nonché ogni altra raccomandazione anche verso Affiliate e/o Tesserati;

b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;

c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

4. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del *Safeguarding* informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 16.

5. L'Ufficio del *Safeguarding* redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

6. L'Ufficio del *Safeguarding* può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

7. L'Ufficio del *Safeguarding* può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

ART.11
RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

1. In ogni caso la FPI garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding* per il tramite della Segreteria Generale della FPI.
2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del *Safeguarding* collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza-dell'Ufficio del *Safeguarding* esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni, di cui al precedente art. 10, l'Ufficio del *Safeguarding* rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale per competenza.
3. L'Ufficio del *Safeguarding* ha facoltà di avvalersi di esperti, previa approvazione del Segretario Generale e, ove necessario, del Consiglio Federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

TITOLO III
SEGNALAZIONI

ART.12
DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I Tesserati, ma più in generale tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo all'attività sportiva, che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti, per come specificati nel presente Regolamento sono tenuti a segnalarli immediatamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni interno all'Affiliata e/o all'Ufficio Federale del *Safeguarding*. Se i comportamenti sono rilevanti sul piano disciplinare, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni interno all'Affiliata o all'Ufficio del *Safeguarding*.
2. L'Ufficio del *Safeguarding* procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART.13
TUTELA DEL SEGNALANTE E WHISTLEBLOWING

1. La FPI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FPI in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *homepage*.
3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dalla Segreteria Organi di Giustizia FPI e all'Ufficio del *Safeguarding* e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

e degli Organi di Giustizia della Federazione competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FPI garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV

PROCEDURE

ART.14

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

L'Ufficio Federale per le politiche di *Safeguarding* può venire a conoscenza, in un qualunque modo, di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento. Solo a scopo esemplificativo e non esaustivo si enucleano alcune modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione;
- 5) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FPI, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

ART.15

INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del *Safeguarding* è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. L'Ufficio del *Safeguarding* ha, altresì facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio del *Safeguarding* dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.
3. L'Ufficio del Procuratore Federale e quello del *Safeguarding* possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

ART.16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'Ufficio per le politiche di *Safeguarding*, nonché eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati. La FPI garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.
2. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura Federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

ART.17

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal

TITOLO IV

INIZIATIVE e FORMAZIONE OBBLIGATORIA

ART.18

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FPI ne divulgherà i principi tramite mezzi telematici e cartacei. Il materiale cartaceo dovrà essere affisso o messo a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività sportive (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del *Safeguarding* e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

ART.19

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI INFORMATIVI

1. La FPI promuove l'organizzazione di seminari informativi aperti a tutti gli operatori.
2. La FPI promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità online, destinati ai Responsabili di cui all'art. 8 e di chiunque altro vi abbia interesse.
3. Il calendario dei corsi e dei seminari verrà pubblicato sui siti istituzionali della FPI e dei Comitati Regionali FPI e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

ART.20

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento sostituisce quello originariamente approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 177 del 04/05/2024, entrato in vigore il 31 agosto 2023, non mutandone la sostanza.
2. Le Affiliate sono tenute a conformarsi entro il 31 agosto 2024 e a nominare, entro il 31 dicembre 2024, un proprio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs.36/2021.

ART.21

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. I Tecnici, i Preparatori Atletici e lo Staff Medico delle Squadre Nazionali Giovanili sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.
2. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della *Safeguarding Policy*.

ART.22
SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.